SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2413 (ATTO N. 324) E SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, RECANTE DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (ATTO N. 332).

CAMERA DEI DEPUTATI
Commissioni riunite
VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

31 ottobre 2025

Sommario

Premessa.....**2**

Considerazioni in merito a:.....**4**

a) **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 (atto n. 324)**.....4

Obiettivi.....4

Previsioni per gli edifici 5

Riscaldamento e raffrescamento.....6

Trasporti.....6

Semplificazione autorizzativa 7

Ulteriori aspetti.....8

b) **Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di per la produzione di energia da fonti rinnovabili (atto n. 332**).....8

Premessa

Signori Presidenti, Onorevoli Componenti delle Commissioni, desideriamo ringraziare le Commissioni VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) e X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo) per la disponibilità ad audire Confcommercio in relazione agli schemi di provvedimento in parola.

Il percorso verso una transizione energetica pulita, promosso dall'Unione Europea con il pacchetto *Fit for 55*, mira a ridurre del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030 con prospettive di arrivare al 90% nel 2040.

Obiettivi necessari - per contrastare la crisi climatica - ma molto ambiziosi in termini economici ed esecutivi, e che pertanto devono essere accompagnati da garanzie e strumenti di sostegno concreti, soprattutto per le micro, piccole e medie imprese.

Dal punto di vista dei benefici, la diffusione delle rinnovabili può ridurre i costi energetici nel medio periodo, rafforzare la sicurezza energetica e creare nuove filiere di lavoro qualificato. Al contempo, la semplificazione delle procedure autorizzative rappresenta un passo avanti per sbloccare investimenti e ridurre la burocrazia, da sempre uno degli ostacoli principali.

Il decreto legislativo che recepisce la direttiva RED III e il decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili vanno in questa giusta direzione, ma è opportuno rimanere focalizzati sull'obiettivo di una transizione energetica giusta e inclusiva, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e tutela del lavoro con il supporto di strumenti incentivanti. La trasformazione verso un'economia a basse emissioni, infatti, non può essere calata dall'alto: deve passare anche dal rafforzamento del tessuto produttivo locale, dalla semplificazione reale delle regole e da politiche di accompagnamento per le imprese.

La RED III - il cui recepimento arriva con più di un anno di ritardo – rappresenta la revisione più recente della normativa europea sulle energie rinnovabili (FER), ridefinendo le percentuali di energia rinnovabile e di riduzione delle emissioni nel mix energetico dell'UE entro il 2030 e introducendo importanti semplificazioni burocratiche. In particolare, la quota di energia rinnovabile a livello UE viene fissata a 42,5%, da raggiungere entro il 2030 (rispetto al precedente valore del 32%), di cui il 49% negli edifici.

Lo schema di decreto n. 324, fissa la quota rinnovabile nazionale al 39,4%, di cui il 40,1% negli edifici, ampliando anche alle ristrutturazioni minori l'obbligo di garantire una quota di riduzione delle emissioni.

Tale impostazione risulta condivisibile e coerente con i dettati della RED III. Resta fermo, però, che gli obiettivi sono molto ambiziosi e, in assenza di opportuni strumenti di supporto, molte imprese potrebbero non essere in grado di sostenere la spesa, rallentando il raggiungimento degli obiettivi europei.

In particolare, con specifico riferimento agli obblighi per gli edifici, vale la pena sottolineare che la riqualificazione energetica degli edifici è un interesse pubblico - e non solo privato - che richiede investimenti consistenti e talvolta di difficile realizzazione per via del variegato contesto paesaggistico e morfologico, come più volte rappresentato anche nelle opportune sedi di confronto in merito alla direttiva *Energy Performance of Buildings Directive*.

E' importante, in questo contesto, che i target siano affiancati da opportune revisioni a rialzo delle attuali detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e dall'introduzione di nuove agevolazioni, con il fine di potenziare il percorso positivo intrapreso con il meccanismo Conto Termico 3.0.

Preme, inoltre, evidenziare che lo schema di decreto n. 324, non recepisce la direttiva rispetto agli obiettivi di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. Tale aspetto, oltre a comportare il rischio di incorrere in procedura di infrazione, può compromettere la corretta programmazione delle azioni e degli investimenti da effettuare per la riduzione delle emissioni nel settore. Come sarà descritto meglio nel prosieguo del documento, è, dunque, importante che siano inseriti gli obiettivi di penetrazione delle rinnovabili nei trasporti, come previsto dalla Direttiva.

In tale cornice, si esprime particolare apprezzamento per la previsione di potenziare il ruolo del GSE quale soggetto attuatore delle misure incentivanti. Confcommercio ha, infatti, da poco sottoscritto un accordo con il GSE per promuovere gli incentivi alle rinnovabili e all'efficienza energetica tra le imprese e tale disposizione può rendere l'accordo ancora più significativo.

Per quanto riguarda il tema delle semplificazioni, la RED III riconosce lo sviluppo delle energie rinnovabili, degli impianti di stoccaggio e delle infrastrutture di rete come di "prevalente interesse pubblico"; ciò rappresenta un importante passo in avanti verso procedure burocratiche e autorizzative degli impianti semplificate. E', inoltre, positivo il proposito di rinforzare il principio (già introdotto con la RED II) dell'*energy efficiency first* (efficienza energetica al primo posto), per cui le norme nazionali in materia di procedure amministrative di autorizzazione e di certificazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative reti debbano essere proporzionate e funzionali all'attuazione degli interventi in tempi brevi.

Sempre per quanto attiene allo schema di decreto 324, un deciso input alla semplificazione viene, poi, dato dall'indicazione di tempistiche obbligatorie, specifiche e dettagliate per la realizzazione di infrastrutture e impianti, che vengono pressoché dimezzate per impianti collocati nelle cd. zone di accelerazione, ovvero "aree particolarmente idonee" all'installazione di impianti a FER, le quali assumono un'importanza rilevante per il raggiungimento dei target al 2030.

Ancora sul tema delle semplificazioni, si condivide l'intento generale dello schema di decreto 332 in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da FER (atto n.332), soprattutto in merito alle novità riguardanti: la riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, l'estensione alle tecnologie di accumulo e la digitalizzazione delle procedure. Al contempo, però, si rilevano alcune criticità specifiche, come l'acquisizione preventiva dei titoli edilizi e la compressione del perimetro applicativo dell'autorizzazione unica, che potrebbero ostacolare gli obiettivi originari di semplificazione e accelerazione della transizione energetica.

Di seguito, si riportano le osservazioni rispetto ai due atti in esame.

Considerazioni in merito agli schemi di decreto

a) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 (atto n. 324)

Obiettivi

In primo luogo la Direttiva in vigore dal 20 novembre 2023 ha innalzato il livello di ambizione climatica elevando dal 32% ad almeno il 42,5% la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, come obiettivo generale vincolante a livello UE per il 2030. Ogni Stato membro è tenuto a contribuire al raggiungimento di tale traguardo comune. Accanto a questo target vincolante, la direttiva introduce un obiettivo collettivo più ambizioso, di natura orientativa, che mira a portare tale quota al 45% entro il 2030. Infine, viene stabilito un ulteriore obbligo per ciascuno Stato membro: definire un target nazionale indicativo per le tecnologie innovative nel settore delle rinnovabili, pari ad almeno il 5% della nuova capacità installata entro il 2030. La direttiva RED III stabilisce inoltre i seguenti obiettivi settoriali per i Paesi dell'UE:

- Edilizia: viene introdotto un obiettivo indicativo a livello UE di impiego di una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 49% nel settore entro il 2030 (nuovo articolo 15-bis della direttiva RED II).
- Riscaldamento e raffrescamento per ciascuno Stato membro: è previsto un aumento vincolante della quota di energia rinnovabile, calcolato a partire dalla quota del 2020; l'incremento medio annuo dovrà essere di almeno: 0,8 punti percentuali nel periodo 2021-2025; 1,1 punti percentuali nel periodo 2026-2030 (modifiche all'articolo 23 della direttiva RED II).
- Trasporti: ogni Stato membro deve imporre ai fornitori di carburante il raggiungimento di uno dei seguenti due obiettivi alternativi entro il 2030: una quota di energia rinnovabile nel consumo finale lordo del settore pari ad almeno il 29%; oppure una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 14,5%, promuovendo l'uso di biocarburanti avanzati e combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), come l'idrogeno.

Lo schema di decreto di recepimento della RED III dispone un importante serie di modifiche al D.Lgs 199/2021, di recepimento della direttiva RED II e, in primo luogo, l'articolo 3 aggiorna gli obiettivi nazionali di rinnovabili nei consumi finali lordi di energia al 2030, per settore, in linea con il PNIEC 2024, come di seguito riportati.

- Obiettivo generale: la quota nazionale di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo al 2030 viene elevata dal 30% al 39,4%, come contributo per il raggiungimento del nuovo target europeo del 42,5%.
- Obiettivo riscaldamento e raffrescamento: l'incremento medio annuo di 0,8 punti percentuali per il periodo 2021- 2025 e un'accelerazione a 1,1 punti percentuali per il quinquennio 2026-2030 (in coerenza con la direttiva)
- Nuovi obiettivi indicativi: vengono introdotti target specifici, seppur non strettamente vincolanti, per focalizzare l'azione in settori chiave:

- industria: un incremento medio annuo dell'1,6% di rinnovabili nei consumi energetici;
- edifici: una quota indicativa di rinnovabili del 40,1% nei consumi del settore entro il 2030;
- tecnologie innovative: un obiettivo indicativo del 5% della nuova capacità installata al 2030 dovrà provenire da tecnologie rinnovabili innovative (come, ad esempio, l'eolico offshore galleggiante o la geotermia avanzata), per stimolare la ricerca e lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia.

Preme rappresentare, in tale ambito, che non sono stati recepiti i target fissati dalla RED III per il settore dei trasporti, come sarà meglio specificato nel prosieguo del documento.

Parimenti, si evidenzia che non compare, nel testo, il recepimento della quota di idrogeno rinnovabile RFNBO come sub-obiettivo per il settore industriale. Anche in questo caso preoccupa la possibilità di incorrere in infrazione come già avvenuto per via del forte ritardo dell'adozione del provvedimento di recepimento stesso, previsto al 2024.

Previsioni per gli edifici

Per quanto riguarda il tema degli edifici, l'articolo 26 dello schema di decreto rafforza gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili potenziando gli obblighi esistenti e ampliando il novero di interventi sottoposti all'obbligo. Gli edifici di nuova costruzione, e quelli interessati da ristrutturazioni di primo livello (cioè che impattano il 50% della superficie) dovranno garantire quote di rinnovabili a copertura dei consumi energetici, rispettivamente, per il 60% e il 40%; in aggiunta, gli edifici interessati da ristrutturazioni di secondo livello (che impattano il 25% della superficie), nonché agli edifici oggetto di interventi sull'impianto termico, dovranno rispettare la quota del 20%.

L'obbligo delle rinnovabili si applica anche ai beni paesaggistici e culturali (limitatamente alle ville e ai complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e in presenza di vincoli derivanti dai piani urbanistici.

Gli impianti di produzione di energia rinnovabili possono essere realizzati al di sopra degli immobili o nelle loro pertinenze, ma non concorrono al raggiungimento delle quote da coprire tramite Fer e nemmeno degli obiettivi di potenza minima da installare gli impianti fotovoltaici installati a terra.

Tale aspetto è di particolare rilievo, considerata la vasta gamma di pertinenze nella disponibilità degli esercizi commerciali e delle strutture turistiche (fabbricati, garage, pensiline, parcheggi, ecc.). In tale ambito si ritiene possano essere compiuti ulteriori passi in avanti per garantire la massima fruibilità degli spazi a disposizione.

In via generale, però, e come più volte evidenziato anche in merito alla direttiva EPBD, la riqualificazione energetica profonda comporta investimenti significativi e non tutti i proprietari (in particolare famiglie a basso reddito o piccole imprese) possono permettersi tali interventi, anche con incentivi. Molti edifici, soprattutto quelli datati, non sono progettati per raggiungere standard energetici elevati. Gli interventi necessari (isolamento, sostituzione impianti, pannelli solari, ecc.) possono essere complessi o tecnicamente difficili.

E' opportuno tenere conto di alcuni possibili criticità correlate alla presenza di target troppo rigidi, quali: i possibili divari tra chi può adeguarsi e chi no; la valorizzazione o svalutazione forzata degli immobili in base alla loro efficienza energetica, con effetti sul mercato immobiliare; rischi legati al fatto che l'offerta di manodopera e materiali possa essere insufficiente rispetto a un'improvvisa crescita della domanda di ristrutturazioni "green", con conseguenti ritardi, rincari e lavori di qualità inferiore.

Si auspica, pertanto, che a target ambiziosi richiedono tempi di attuazione realistici nell'ambito di una strategia graduale, che combini regolazione, incentivi e supporto tecnico.

Riscaldamento e raffrescamento

Lo schema di decreto di recepimento RED III prevede misure specifiche per incentivare la posa di pompe di calore anche in aggiunta a una caldaia esistente.

Sul fronte degli incentivi, l'articolo 27 rappresenta una norma quadro di grande valore, perché riprende alcuni concetti inseriti nel recente decreto sul Conto termico.

L'articolo, in particolare, aggiorna i requisiti minimi tecnici per gli impianti termici alimentati da fonti rinnovabili, distinguendo tra quelli che non accedono ad incentivi e quelli che beneficiano di regimi incentivanti, con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza energetica e una più coerente applicazione delle normative europee in materia di *ecodesign*.

In tale ambito, vengono previsti una serie di requisiti tecnici obbligatori, in caso di accesso agli incentivi. Ad esempio, confermando quanto anticipato con il Conto Termico, è obbligatoria l'installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia e i l'efficienza energetica del riscaldamento stagionale e lo SCOP, in caso di pompe di calore elettriche, devono rispettare i valori minimi tabellari di Ecodesign e le prestazioni devono essere opportunamente certificate UNI. Mentre per ottenere gli incentivi per l'installazione di impianti termici, è necessario che questi ultimi siano allacciati a reti di teleriscaldamento.

Vengono poi introdotte le pompe di calore *add on*, ovvero un sistema integrato in abbinamento alle caldaie esistenti (incentivate, però, solo nel caso di caldaie con meno di cinque anni), Anziché procedere alla rottamazione prematura di questi apparecchi, .

Si ritiene che l'introduzione di questa nuova configurazione impiantistica, che promuove soluzioni ibride che migliorino l'efficienza energetica degli impianti termici esistenti, senza richiedere la sostituzione completa del generatore principale, favorisca fortemente gli interventi di efficienza energetica.

Trasporti

Come evidenziato in premessa, lo schema di decreto non recepisce l'obiettivo di penetrazione di rinnovabili nei Trasporti stabilito dalla direttiva. In particolare, in questa ultima versione del provvedimento, è stato rimosso l'articolo 15 che modificava l'articolo 39 del D.Lgs. 199/2021 in materia di implementazione degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti. L'inserimento di tale articolo risulta imprescindibile, poiché definisce gli obiettivi di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, i vari subobiettivi, tra cui l'obbligo di biocarburanti avanzati, nonché le specifiche definizioni di numeratore e denominatore indispensabili per la determinazione degli obblighi stessi. Risulta fondamentale

procedere al reinserimento del suddetto articolo, apportando, al contempo, alcune modifiche chiave volte a non rendere eccessivamente rigido il recepimento della disposizioni.

In primis si evidenzia che l'articolo in questione prevedeva un obbligo di utilizzo dei biocarburanti che includesse anche le immissioni in consumo di gasolio marittimo, olio combustibile marittimo e metano. Questa disposizione graverebbe eccessivamente, in particolare, sugli operatori italiani del bunkeraggio marittimo, comparto già in difficoltà per via del progressivo calo della capacità di raffinazione nazionale che limita la capacità di soddisfare la domanda di movimentazione di merci e persone cresciuta, invece, in maniera esponenziale, con importanti ripercussioni anche dal punto di vista della concorrenzialità.

Si auspica, pertanto, che all'interno del testo del Decreto Legislativo di attuazione della RED III sia espressamente escluso almeno il comparto del bunkeraggio marittimo dagli obblighi relativi ai biocarburanti. Si evidenzia, a tal proposito, che gli obblighi per il metano immesso nel settore stradale saranno considerati automaticamente assolti; di conseguenza, si ritiene opportuno estendere tale esenzione anche al metano per uso bunker.

Semplificazione autorizzativa

Per quanto riguarda le autorizzazioni, le procedure burocratiche per l'autorizzazione di nuovi impianti a energia rinnovabile hanno rappresentato un ostacolo significativo alla loro diffusione e la Direttiva riconosce finalmente, lo sviluppo delle energie rinnovabili, degli impianti di stoccaggio e delle infrastrutture di rete come di "prevalente interesse pubblico".

In particolare la direttiva, prevede la creazione di Zone di Accelerazione (Go-To Areas): Viene introdotta la possibilità per gli Stati membri di designare aree geografiche terrestri e marine (le "Zone di Accelerazione") in cui i progetti di energia rinnovabile beneficiano di procedure di autorizzazione notevolmente semplificate e accelerate. Nella designazione di tali zone, gli Stati membri devono dare priorità a superfici artificiali e costruite (tetti, parcheggi, siti industriali) e evitare aree protette (come i siti Natura 2000).

La direttiva, inoltre introduce semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per gli impianti FER, tramite la definizione di zone di accelerazione; dove le procedure autorizzative per nuovi impianti avranno termini massimi di 12 mesi, principio del "silenzio-assenso" per le autorizzazioni in aree idonee (massimo 6-12 mesi). In tale contesto, viene riconosciuto un ruolo strategico delle comunità energetiche nella produzione e condivisione locale di energia.

Ruolo GSE

Si esprime apprezzamento per la previsione di cui all'articolo 4 dello schema di decreto di recepimento della RED III che mira a potenziare il ruolo del GSE quale soggetto attuatore delle misure incentivanti. Tale disposizione si inserisce positivamente nell'attuale quadro di azioni che Confcommercio sta intraprendendo per potenziare e consolidare il contributo delle proprie imprese alla transizione energetica, vista anche come volano per il contenimento dei costi in bolletta. Di recente, Confcommercio ha, infatti, siglato un accordo con il GSE che prevede una collaborazione su più ambiti: dalla formazione sui temi dell'efficienza energetica e delle rinnovabili allo scambio dati e alla conduzione di analisi settoriali per l'individuazione di *best practice* e per far emergere talune specificità delle singole realtà che compongono il

nostro sistema imprenditoriale utili a perfezionare i meccanismi incentivanti esistenti ed eventualmente a definirne di nuovi, mirati per le micro, piccole e medie imprese.

Ulteriori aspetti

Idrogeno

Si valuta positivamente l'inserimento, nella definizione di biogas, del biometano e del bioidrogeno, quali tipologie specifiche di combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse, che rappresentano una peculiarità del mercato italiano. L'estensione dell'ambito delle GO anche a gas, idrogeno e fonti utilizzate per il riscaldamento o raffrescamento si rende necessaria in virtù della crescente rilevanza che tali vettori stanno assumendo nel panorama energetico nazionale ed europeo. Parallelamente, l'inclusione dei combustibili rinnovabili gassosi non biologici (es. idrogeno verde) consente di tenere conto delle nuove filiere in via di sviluppo.

CER

Il modello energetico sta evolvendo verso una configurazione sempre più distribuita, con l'ingresso attivo di cittadini, piccole imprese, enti locali e associazioni nella produzione e nella gestione dell'energia. In questo contesto, risulta fondamentale predisporre strumenti normativi e amministrativi in grado di agevolare la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili su scala locale. La riduzione delle informazioni richieste per impianti di piccola potenza (inferiore a 50 kW), la possibilità di una qualificazione semplificata e l'applicazione di corrispettivi ridotti rappresentano misure concrete per sostenere questa transizione.

Si ritiene tuttavia che possano essere compiuti ulteriori passi in avanti per favorire la partecipazione dei piccoli produttori e delle comunità energetiche al sistema delle GO, rendendolo più accessibile, meno oneroso e più vicino alle reali esigenze dei territori ovvero semplificando ulteriormente le informazioni sulla tracciabilità delle informazioni da fornire e prevedendo corrispettivi ridotti per le autorizzazioni di tali soggetti.

b) Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di per la produzione di energia da fonti rinnovabili (atto n. 332).

Lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 interviene su una disciplina che ha rappresentato un passaggio significativo nel percorso di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative concernenti gli impianti a fonte rinnovabile, con l'obiettivo di accelerare la loro realizzazione e favorire lo sviluppo delle energie pulite nel nostro Paese.

L'atto in esame introduce una serie di disposizioni integrative e correttive volte a migliorare la chiarezza normativa, a ridurre gli oneri procedurali e a risolvere alcune criticità emerse nella prima applicazione del decreto originario.

Risulta certamente positivo l'ampliamento dell'ambito di applicazione alle tecnologie di accumulo e, in generale, l'intento di semplificazione sotteso al provvedimento, in particolare attraverso la rimozione degli ostacoli procedurali per gli interventi che non comportano nuovo consumo di suolo, la riduzione dei tempi (da 120 a 40 giorni) per l'ottenimento dell'autorizzazione unica con valore di valutazione di impatto ambientale per alcune tipologie di interventi, nonché la complessiva digitalizzazione delle procedure autorizzative.

Permangono, tuttavia, ampi margini di miglioramento, specialmente nell'ottica di velocizzare l'ottenimento degli atti necessari all'avvio delle procedure. Una particolare criticità attiene al correttivo introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera m), il quale prevede, anche per la procedura abilitativa semplificata (PAS), l'acquisizione preventiva del titolo edilizio rispetto alla presentazione del progetto al Comune. Tale obbligo si pone in evidente contrasto con la finalità di semplificazione della normativa e rischia di sovraccaricare una procedura che, per sua natura, dovrebbe essere improntata a criteri di rapidità, chiarezza e proporzionalità amministrativa.

Viene, inoltre, fortemente compresso il perimetro applicativo dell'autorizzazione unica (AU), in quanto viene ora stabilito che qualora gli interventi *"interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi"*, si applichi il regime della procedura abilitativa semplificata. Anche tale correttivo appare in controtendenza rispetto agli obiettivi di semplificazione del decreto originario, poiché rischia di depotenziarne l'efficacia e di ampliare, in modo non proporzionato, la casistica di interventi soggetti a PAS, con conseguente aggravio per i soggetti richiedenti.

In conclusione, appare fondamentale che il legislatore mantenga fermo l'obiettivo originario del decreto n. 190/2024: garantire che le procedure autorizzative per gli impianti a fonte rinnovabile siano effettivamente più rapide, trasparenti e prevedibili, evitando di reintrodurre complessità che la riforma intendeva superare. È quindi essenziale preservare la natura unica del procedimento autorizzativo (sia di PAS che di AU), assicurando che tutte le autorizzazioni, comprese quelle edilizie, vengano acquisite all'interno e nel corso delle medesime procedure, e non in maniera preventiva. Solo così sarà possibile garantire certezza dei tempi e reale semplificazione, in linea con le finalità sottese al decreto e, più in generale, con gli obiettivi di accelerazione della transizione energetica fissati a livello europeo e nazionale.